



Oggetto: Applicazione dell'art. 182 comma 2 del dl n. 34/2020, così come convertito dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii.. Divieto alle Amministrazioni competenti -per la necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto....., vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. – Modalità applicative e ambito operativo.

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31.01.2020;

VISTO il Codice della navigazione di cui al regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 ed il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. n. 400 del 5/10/1993 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della L. n. 494 del 4/12/1993 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” e successive modifiche e integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione;

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO l'art. 1 comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194 convertito dalla L. 26/02/2010 n. 25 che ha disciplinato la proroga fino al 31 /12/2015 delle concessioni demaniali vigenti al 30/12/2009 aventi finalità turistico ricreative; e l'art. 34 duodecies del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221 che ha posticipato al 31/12/2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1 comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito dalla L. 26/2/2010 n. 25, per le concessioni demaniali aventi finalità turistico ricreative e per quelle destinate alla



nautica da diporto; e l'art. 1 del comma 547 della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'art. 1 comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito dalla L. 26/2/2010 n. 25, inserendo dopo le parole "demaniali marittimi" le seguenti "lacuali e fluviali" e dopo le parole "turistico ricreative" le seguenti "e sportive, nonché quelli destinati a Porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto";

VISTO l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ed in particolare i commi 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2109 - 2021", con il quale è stata estesa per anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993 n. 494, vigenti alla entrata in vigore della legge medesima;

CONSIDERATO che sul tema delle ulteriori proroghe introdotte dalla l. Finanziaria 2019 risultano espressi tra gli altri il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1701 – pubblicato sul Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020) è stato evidenziato un contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, come pure con le disposizioni dell'articolo 12 della c.d. Direttiva Servizi, tenuto conto altresì delle pronunce interne dei giudici come pure della pronuncia della CGUE del 14 luglio 2016 con cui sono stati esplicitati i principi concorrenziali nel caso di concessioni di beni del demanio marittimo; ed in senso conforme la sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato (sentenza 18 novembre 2019 n. 7874), ha affermato: «1. I principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2016, sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione dell'abrogato diritto di insistenza di cui all'art. 37 del codice della navigazione; la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione, segnalando l'esigenza di una effettiva ed adeguata pubblicità per aprire il confronto concorrenziale su un ampio ventaglio di offerte..... omississAnche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, prevista dall'articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145 è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel principio sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di giustizia nel 2016;

VISTO l'art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020) (GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) che dispone – tra l'altro - *Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i*



danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

VALUTATO che tali ulteriori norme hanno posto il tema delle concessioni citate sotto l'egida della normativa emergenziale Covid-19 – con tutte le conseguenze giuridiche in termini di tutela della economia nazionale che potrebbe avere inevitabili riflessi sulla stessa capacità economica delle imprese concessionarie a partecipare *in parità di condizioni iniziali* alle procedure competitive -! La introduzione della norma emergenziale nell'ordinamento, e sulla scorta di principi assolutamente nuovi ed eccezionali affermati dal Legislatore nazionale, pone la tematica in questione in un rilievo assolutamente diverso e peculiare, con l'affermazione del divieto di avviare procedure su aree e devoluzione di beni già oggetto di concessione. Infatti la grave crisi emergenziale ha legittimato e reso necessaria l'adozione di provvedimenti straordinari, improntati alla finalità di contenere gli effetti negativi della pandemia sul sistema economico e sociale. Tuttavia tali norme vanno valutate nel senso della applicabilità con una lettura “comunitariamente conforme” e sempre tenendo presente che tale sopravvenienza di diritto non incide sulla valutazione già operata dagli Organi giurisdizionali (ad esempio la richiamata sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato -sentenza 18 novembre 2019 n. 7874) circa la impossibilità di applicare la proroga quindicennale prevista dalla Finanziaria 2018;

CONSIDERATA la sostanziale differenza di impostazione tra le precedenti norme della Finanziaria 2018, in cui la proroga è disposta in modo generale ed automatico, e il nuovo intervento normativo, la cui natura emergenziale, estemporanea è finalisticamente orientata al contenimento degli effetti della pandemia, e si evince non solo dalla tipologia di strumento normativo utilizzato, dalla sua intitolazione e dal suo preambolo, ma è anche ribadita nel corpo dello stesso art. 182. Da ciò derivano i diversi i riflessi dal punto di vista della coerenza con il diritto primario e della discendente cogenza della norma interna: infatti, come i principi generali di primazia ed effetto diretto hanno comportato la dichiarazione di incompatibilità e l'obbligo di disapplicazione delle proroghe automatiche, sono i principi di sussidiarietà e di sovranità a far sì che, per motivi imperativi di interesse generale (tali quelli alla base del DL. Rilancio), siano consentiti agli Stati membri interventi di salvaguardia, anche ad effetto potenzialmente restrittivo della concorrenza, ma che non possono essere considerati come contrastanti con il diritto europeo primario. Nell'ordinamento UE, l'emergenza Covid è stata a più riprese riconosciuta come un evento straordinario e di impatto economico- sociale devastante per l'intera Unione: tanto che la Commissione Europea ha adottato una serie di Comunicazioni, in cui, proprio a partire da tali presupposti, vengono temporaneamente consentite svariate tipologie di interventi nazionali a sostegno delle imprese colpite, in vari settori (si considerino, tra tutte, in quanto strettamente correlate con la tematica della concorrenza, le Comunicazioni quadro per le misure di aiuto di



Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID). E consequenzialmente possa ritenersi una condizione di non contrasto con il Trattato UE, della norma di cui all'art. 182 co.2 citata;

RILEVATO che la norma in questione non prevede alcun termine di durata, limitandosi a prevedere che "... gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto... e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati ..."; tuttavia alla stessa non può ritenersi riconosciuta una portata eccedente rispetto alla sua ratio, ovvero sia, che in fase esecutiva tale portata non può essere estesa al di là di quanto proporzionale al raggiungimento del legittimo scopo dell'intervento emergenziale, e quindi per un periodo di tempo ritenuto congruo e proporzionale, durante cui l'andamento economico del comparto saranno monitorati;

VALUTATO che le considerazioni connesse alla crisi economica di medio periodo sono sicuramente complesse, anche se da alcuni studi (cfr. ad es. Note Covid-19 Banca d'Italia 11Maggio 2020) si evidenzia ad esempio che- *la virulenza della crisi epidemica potrebbe generare risposte più che proporzionali delle variabili macroeconomiche, tra cui l'insolvenza di un gran numero di imprese che potrebbe tradursi nell'erosione della base patrimoniale delle banche, causando un forte deterioramento delle condizioni di erogazione del credito, se non addirittura fenomeni di razionamento;*

CONSIDERATO che in tale quadro di riferimento, ed in mancanza di una data fissata *ex lege* il tradurre in atti amministrativi di certazione delle situazioni rilevanti, per la prosecuzione delle attività in essere, può avere senso solo con riferimento ad un atto di breve periodo ad esempio, entro le previsioni massime della durata della licenza quadriennale ex art. 8 reg. cod. nav. dalla scadenza (norma in base a cui *le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, ...omississ*), ipotizzare un periodo biennale allo scadere del quale valutare la perdurante vigenza per un altro biennio al permanere delle condizioni previste dalla normativa emergenziale;

RILEVATO che tale previsione minima appare in linea anche con le ipotesi di sviluppo illustrate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento 20/196/CR08/C16-RP in audizione Commissione 10° senato della repubblica del 11.11.2020, in merito all'affare assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio. Il Consesso ha evidenziato che la Pandemia da COVID-19 ha avuto un significativo impatto sull'economia del nostro Paese ed in particolare per il settore turistico che, per sue caratteristiche, è sicuramente il settore più colpito dalla crisi ed il comparto che ripartirà più lentamente di tutti gli altri settori industriali italiani. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso degli ultimi mesi, sentite le principali Associazioni di Categorie e le istanze dei territori, ha prodotto molte proposte di sostegno e sviluppo del settore turistico, che deve essere considerato un vero e proprio settore industriale del nostro Paese. Come interventi di rilancio si ipotizza un grande Piano di investimenti per la concessione di contributi a fondo perduto per ammodernamento delle strutture ricettive italiane e delle imprese



turistiche (miglioramento energetico e ambientale, dei processi organizzativi e di prodotto, digitalizzazione); iniziative di sostegno e facilitazioni di accesso al credito per le imprese turistiche con azione coordinata di Banca Centrale Europea, Autorità bancaria Europea e Stato che garantiscano, ognuna per il proprio ruolo: immissione di liquidità nel sistema, riduzione dei vincoli al credito, garanzie a supporto delle banche che erogheranno. Favorire accesso facilitato al Fondo di Garanzia anche con sospensione del Rating bancario. - Incentivare e rifinanziare forme di sostegno e agevolazioni fiscali appositamente studiate per le diverse caratteristiche e tipologie di imprese del settore (crediti di imposta, Bonus Ristrutturazioni, Digitalizzazione, ecc.) per il potenziamento dell'intera offerta turistica italiana e dell'industria privata turistica; importanti investimenti per un grande Piano di promozione turistica e posizionamento strategico dell'immagine turistica dell'Italia nel mondo puntando su un turismo di qualità, rilanciando i brand più prestigiosi, concretizzando l'Italia come il Paese più attrattivo al mondo per la propria identità e stile di vita, per le eccellenze culturali ed artistiche unici al mondo. Nonché indispensabili investimenti per la crescita e lo sviluppo digitale dell'intero settore turistico, pubblico e privato, con la realizzazione di una piattaforma nazionale per la Governance turistica della destinazione Italia, attraverso un DMS (Destination Management System) per la gestione integrata dell'informazione, la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022, "Digitalizzare il sistema turistico italiano" Tutti elementi che la Conferenza propone di attuare nel prossimo periodo, e che sicuramente richiede un periodo di consolidamento necessario che non potrà esaurirsi nell'anno 2021, in cui saranno ancora in atto gli effetti diretti della Pandemia; ma richiede una misura straordinaria in prima analisi riferita sicuramente anche al 2022, onde valutare una risposta efficace per ricondurre ad una uniforme punto di partenza le Imprese colpite dalla emergenza Covid, che è stata a più riprese riconosciuta nell'ordinamento UE, l'emergenza come un evento straordinario e di impatto economico- sociale devastante per l'intera Unione. Quanto precede salvi i successivi interventi degli Organi competenti;

CONSIDERATO che numerosi concessionari nella circoscrizione di competenza di questa AdSP hanno manifestato l'esigenza di una applicazione delle norme in materia, con la definizione delle procedure amministrative;

RILEVATO che la tematica è oggi oggetto di una Lettera di costituzione in mora della Commissione Europea (cfr. sito https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_2142 sezione Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI) in cui si evidenzia tra l'altro che lo Stato italiano omississ.....*ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell'Unione....* omissiiss.....; l'Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. Pertanto, pur nella esigenza di assicurare certezza ai rapporti giuridici in atto, gli atti di certazione dovrebbero nascere dall'origine condizionati alle valutazioni avviate sulla normativa italiana di emergenza;



RILEVATO che l'art. 182 dl 34/2020 convertito citato limita l'ambito di applicazione *per le necessita' di rilancio del settore turistico* ; e che a tali fini si ricorda che con la Lettera circolare del M.I.T. – Direzione Generale per i Porti prot. n. M_TRA/PORTI/ 6105 Class A.2.50 in data 6.05.2010, prot. n. M_TRA/PORTI/3694 del 21 marzo 2012, n. 46 Serie II “Demanio marittimo” e Circolare n. 57 Serie II Titolo: Demanio Marittimo Prot. n. MIN_IT/PORTI/586 del 15.01.2013 (con le quali vennero forniti indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di proroga di concessioni demaniali marittime, aventi per oggetto, finalità turistico ricreative), veniva chiarito che le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto i punti di ormeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n.509 del 21 dicembre 1997 in considerazione della prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto, rientrano nel medesimo comparto turistico;

VALUTATO in merito anche l'art. 31 del d.lgs n. 79 del 2011, che richiama *le strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari* (cfr. sulla norma Cass. Penale sez. III Sentenza 6 giugno 2019, n. 25198);

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90,

Il Dirigente UABDMLP

Dr. Giovanni Annunziata

IL SEGRETARIO GENERALE

ing. Francesco Messineo

6

RITENUTO opportuno uniformare l'applicazione della citata normativa alle concessioni demaniali vigenti ubicate nell'ambito delle competenze territoriali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) mediante l'emanazione di linee guida;

SENTITO sulla questione l'Ufficio Avvocatura dell'ente;

CONSIDERATO che sulla questione è stato sollecitato l'avviso del Ministero vigilante, nei termini indicati, con nota n. 22865 del 16.11.2020;

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e di certezza delle situazioni giuridiche, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

1. richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. disporre che, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse



all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) per l'applicazione delle misure ivi previste ove dispone – tra l'altro – che *Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*; e per garantire certezza giuridica ai rapporti concessori in scadenza al 31.12.2020, venga rilasciata specifica Attestazione di presa d'atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti concessori - in essere alla data di entrata in vigore del dl 34/2020 convertito-, con un atto avente validità per un periodo biennale, allo scadere del quale valutare la perdurante vigenza per un altro biennio, al permanere delle condizioni previste dalla normativa emergenziale; ovvero un periodo più ampio ove il concessionario dimostri una incidenza degli effetti economici della Pandemia, che richieda una maggiore durata;

3. Le tipologie concessorie a cui trova applicazione la presente delibera sono quelle di cui all'art. 182 dl 34/2020 citato, che limita l'ambito di applicazione per le *necessita' di rilancio del settore turistico*, e in tale tipologia ricadono ai fini della presente deliberazione gli stabilimenti balneari ed attività connesse complementari ed accessori quali esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, attività ricreative esterne ai porti; nonché come interpretato con la Lettera circolare del M.I.T. – Direzione Generale per i Porti prot. n. M_ TRA/PORTI/ 6105 Class A.2.50 in data 6.05.2010, quelle aventi ad oggetto i punti di ormeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n.509 del 21 dicembre 1997;
4. La perdurante vigenza dei titoli concerne anche le occupazioni di b.d.m. suppletivi ex art. 24 rcn funzionali ad esigenze tecniche ed accessorie allo svolgimento della concessione principale; nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 24 rcn per modifiche interne alla concessione originaria;
5. Di inserire negli atti che verranno adottati la clausola con cui il singolo concessionario venga informato della possibilità per l'AdSP - MTC di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto, laddove sopravvenga differente valutazione di conformità ai principi comunitari avviate anche sulla normativa italiana di emergenza, indicati dai competenti Organi comunitari, e che dichiarino la previsione legislativa nazionale dell'art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii., confliggente con il diritto comunitario, e le cui statuizioni non consentano possibilità di mantenere il titolo; e/o differenti valutazioni del Ministero vigilante, ovvero norme susseguenti. Inoltre, in ogni caso, clausole che indichino il permanere dei vincoli in caso di revoca in funzione di pertinenti norme di pianificazione e/o programmatiche, e altre esigenze di pubblico interesse;



6. Di ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima, con riferimento alla durata, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento;
7. La emanazione dell'atto di certazione è subordinata alla presentazione di istanza che manifesti la volontà di prosecuzione delle attività entro 30 giorni dalla notifica di richiesta dell'ente, con le specifiche e documentazione come in allegato (all.1), e prevede la formazione di un Avviso ex art. 18 rcn co.2 da pubblicare per un periodo di venti giorni sul sito istituzionale, della Capitaneria di porto e del Comune competente per acquisire eventuali specifiche osservazioni;
8. La presente delibera in considerazione della scadenza prossima del 31.12.2020, sarà successivamente comunicata al Comitato di gestione;
9. Di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, affinché ne curi la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale;
10. Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Amministrazione Beni demanio MarittimoLP, all'Ufficio Demanio Turistico-Ricreativo, all'Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia ed all'Ufficio Coordinamento per i rispettivi adempimenti di competenza.

Napoli, 22.12.2020

IL PRESIDENTE

dott. Pietro Spirito

8

All.1



DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI UN TITOLO RICOGNITIVO DELLA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO

1. Manifestazione (in bollo) della volontà da parte del Concessionario ad accedere alla conferma della perdurante vigenza della concessione, come da Format annesso 1;
2. Dichiarazioni rese ai sensi dell'artt. 45 e 46 T.U. delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 circa la permanenza delle condizioni soggettive del Concessionario (Dichiarazione di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A, di non aver riportato condanne, passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso rilevanti ai sensi del vigente regolamento DP MTC n. 358/2018, ovvero ai sensi della vigente normativa antimafia e riguardanti violazioni alle norme del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 23/01/1973 e ss.mm.ii. e per quanto previsto dal DURC per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità concedente) e che la occupazione è conforme ai titoli vigenti il tutto secondo il regolamento DP n. 358/2018 come da -Format Annesso1-;
3. Impegno alla corresponsione dell'Imposta di registro, unitamente alla corresponsione del Canone concessorio, secondo le previsioni di cui alle leggi di riferimento;
4. Impegno a depositare Mod d2 del SID, e planimetria giurata sullo stato dei luoghi che ne attesti la conformità alla concessione in essere;
5. Impegno ad attestare Capacità economico-finanziaria da fornire mediante lettera di referenze di un Istituto bancario.

FORMAT ANNESSO 1 (dell'Allegato 1)

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria generale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaPortuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633



Manifestazione di volontà
alla conferma della perdurante vigenza della concessione .

All' Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale

II/La sottoscritto/a
nato/a a residente a CAP
in Via/Piazza N C.F.
Tel. (se soggetto collettivo: nella qualità di
della società/associazione/altro
avente sede a C.A.P in Via/Piazza N
C.F. Partita IVA)
Tel. : pec-mail (obbligatoria)..... e-mail:

Manifesta la propria volontà

ad accedere alla conferma della perdurante vigenza della concessione n..... ai sensi dell'art. 182
comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77 .

sito in [localizzazione, confini e identificativi catastali]
per [uso cui si intende destinare il bene]

10

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali per i casi
di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità:

1. che permangono i requisiti per il mantenimento della concessione a suo tempo rilasciata e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza rilevanti ai sensi del vigente regolamento DP MTC n. 358/2018;
2. di non incorrere in motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia,
3. in particolare di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. (Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione);
4. (in caso di società) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
5. (in caso di società) di essere in regola con gli obblighi attestati con certificazione DURC, e di non aver riportato infrazioni riguardanti violazioni alle norme del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 23/01/1973 e ss.mm.ii.;
6. di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'Adsp MTC per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;



7. di essere iscritto alla C.C.I.A.A di.....n..... quale società attiva per esercitare attività coerenti con lo scopo concessorio;
8. di accettare di sostenere tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, con facoltà dell'Adsp di recupero in danno e con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Autorità;
9. che la occupazione in essere è conforme al titolo concessorio da ultimo scaduto ed a suo tempo rilasciato.
10. di aver preso visione e di accettare le disposizioni di cui al Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime di questa Adsp, MTC di cui alla delibera presidenziale n. 358/2018.
11. di impegnarsi alla corresponsione dell'Imposta di registro, unitamente alla corresponsione del Canone concessorio, secondo le previsioni di cui alle leggi di riferimento.
12. di impegnarsi:
 - alla corresponsione dell'Imposta di registro, unitamente alla corresponsione del Canone concessorio, secondo le previsioni di cui alle leggi di riferimento;
 - a depositare attestazione della Capacità economico-finanziaria da fornire mediante lettera di referenze di un Istituto bancario;
 - a depositare il Mod d2 del SID e planimetria giurata sullo stato dei luoghi con apposita legenda ricognitiva quotata delle specifiche occupazioni (Manufatti, aree, specchi acquei, pontili etc.) che ne attestati la conformità alla concessione in essere a suo tempo rilasciata;
 - - a depositare Cauzione aggiornata come da Modello annesso al regolamento approvato con Delibera AdSP MTC n. 358/2018.

Data e luogo _____ li _____

Il richiedente

Timbro e firma leggibile

(Allegare documento in corso di validità)

11

Con la sottoscrizione si autorizza l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e norme attuative dell'Ordinamento italiano.

Data e luogo _____ li _____

Il richiedente

Timbro e firma leggibile

(Allegare documento in corso di validità)